

**IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio, ha pronunciato, alla pubblica udienza del 12.4.2016, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis* del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente

TRA**MUTUATARIO***Attore***E****BANCA***Convenuta***MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'istante domandava al Tribunale di Avellino di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra la ricorrente e la Banca in data 27.06.2007, in forza di una presunta usurarietà imputabile alla sommatoria dei tassi corrispettivi con quelli moratori, con applicazione della sanzione civilistica di cui all'art. 1815 cc secondo comma. Si costituiva la Banca che resisteva alla pretesa.

La domanda va rigettata.

Ritiene il Tribunale di condividere la pronuncia resa da Cassazione con sentenza n. 23192/17, che ha affrontato la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori. Le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel libro quarto - Delle obbligazioni - Titolo III - Dei singoli contratti - Capo XV - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel libro quarto- Delle obbligazioni - Titolo I - Delle obbligazioni in generale - Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni - Articolo 1224), assolvono a funzioni completamente differenti.

Gli interessi corrispettivi, infatti, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. L'usuraietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria. Si tratta, infatti, di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" o un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (Trib di Reggio Emilia 1297/15, conf. Trib. Milano 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), con la conseguenza che la cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013).

L'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "*se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" e ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Maria Iondiorio, n. 1672 del 18 ottobre 2018

28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore. Inoltre, è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (così anche Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

La differenza funzionale tra interessi corrispettivi ed interessi moratori (funzione remunerativa, per i primi; natura risarcitoria, per i secondi) implicherebbe, *de plano*, l'inapplicabilità ai secondi della disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1815 c.c.

La disomogeneità sarebbe, quindi, fattore risolutivamente ostativo.

La circostanza che i moratori configurino una sanzione, conseguente solo all'eventuale inadempimento del debitore, induce a ritenerli non assoggettabili al divieto previsto dal succitato secondo comma dell'art. 1815, c.c., e, prima ancora, alla stessa *ratio* della disciplina antiusura (ovverosia validare la composizione dei soli interessi c.d. corrispettivi, i quali trovano il proprio titolo direttamente nel contratto di mutuo, a differenza degli interessi di mora il cui titolo è rappresentato dalla situazione di ritardo del mutuatario).

La tutela della posizione, per certi aspetti, debole, del mutuatario, in questa ricostruzione, è demandata, da un lato all'operatività dell'art. 1384 c.c., sulla scorta dell'assimilazione tra pattuizione degli interessi moratori e clausola penale; dall'altro alla disciplina *ex art.* 1344 c.c., in materia di contratto in frode alla legge, per contrastare tutte le ipotesi nelle quali vengano previsti, in capo al mutuatario, termini di adempimento talmente ravvicinati da porre quest'ultimo quasi immediatamente in posizione di inadempimento, rendendo, di fatto, fisiologica (e non solo patologica) l'applicazione dei tassi moratori, con una conseguente sottrazione del relativo contratto alla disciplina antiusura.

A queste motivazioni si affiancano ragioni di carattere più strettamente operativo-sistematico.

La procedura di individuazione dei tassi soglia prevede che vengano trimestralmente rilevati i "TEG" o -TAEG", tassi effettivi (annui) globali (ovverosia i tassi di interesse, comprensivi di alcune voci di costo del finanziamento), praticati, da un ceto selezionato di banche e intermediari finanziari, nell'ambito delle diverse categorie di operazioni finanziarie (mutuo, leasing, factoring, ecc.).

Dai TEG applicati dagli operatori finanziari, nell'ambito di ciascuna categoria, viene calcolata la media, ottenendo i cc.dd. TEGM (ovverosia, i tassi effettivi globali medi).

La soglia usura, infine, in relazione a ogni singola categoria di operazione finanziaria, va calcolata aumentando il valore del TEGM del 25% e aggiungendo al risultato 4 punti percentuali (fino al 12.7.2011, le soglie si individuavano mediante aumento dei TEGM del 50%).

In linea di principio, i moratori devono essere esclusi dalla valutazione dell'usura, perché non si può porre in relazione la misura di tali interessi con il tasso soglia, per il semplice motivo che i primi non concorrono in alcun modo nella rilevazione periodica (e, conseguentemente, nella formazione) del secondo, essendo elementi disomogenei tra loro.

Sulla questione, è intervenuta la comunicazione di Banca d'Italia del 3 luglio 2013, nella quale è evidenziato testualmente che gli interessi moratori debbano essere "*esclusi dal calcolo*".

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Maria Iondiorio, n. 1672 del 18 ottobre 2018
del TEG", dal momento che "non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento" del cliente — debitore.

È addotta, inoltre, anche un'argomentazione dal taglio più strettamente operativo.

L'esclusione di questa tipologia consente di evitare, infatti, di dover "considerare nella media operazioni con andamento anomalo".

In altri termini, essendo quelli moratori interessi più alti (poiché funzionali a compensare l'Istituto di credito dal mancato adempimento del debitore), se fossero inclusi nella determinazione del TEGM, potrebbero concorrere a determinare "un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela".

Tale impostazione, peraltro, è l'unica coerente con la normazione comunitaria (*rectius*, unionale) sul credito al consumo, che statuisce l'esclusione dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) delle "somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora".

L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata, peraltro, anche nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

Addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la Banca d'Italia, escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi ("per evitare il confronto tra tassi disomogenei", ovvero "TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora"), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il seguente criterio: aumento dei TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verificassero casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs. n. 231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario.

In ragione di tali considerazioni, la domanda va rigettata.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia in lite giustificano la intera compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Compensa le spese di lite.

Così deciso in Avellino il 13 ottobre 2018

IL GIUDICE

Sentenza, Tribunale di Avellino, Giudice Maria Iondiorio, n. 1672 del 18 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS